



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 18 novembre 2019 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. , dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 191 / 2017 R.G.

promossa da

████████████████████ rappresentata e difesa dall' avv. Giambarresi Vincenzo Pio
Massimiliano per procura come in atti ;

-ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante
pro tempore rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta;

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 14/02/2017 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente immessa in ruolo, a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2008/09, ed attualmente titolare per l'insegnamento delle materie della classe di concorso A051, presso il Liceo ██████████ ██████████ in ██████████ lamentava il mancato riconoscimento, in sede di domanda di trasferimento, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato senza soluzione di continuità presso gli istituti scolastici paritari indicati in ricorso.

Esponeva, infatti, di aver già in precedenza lavorato con contratto a tempo determinato del [REDACTED] presso il Liceo Classico paritario [REDACTED] in Caltanissetta con contratto a tempo determinato del [REDACTED], per l' a.s. 2006/07 e, con contratto a tempo indeterminato del [REDACTED], per il successivo a.s. 2007/08 .

Deduceva che in data 19/05/2016, l'Ufficio Scolastico VI° dell'ambito territoriale per le Provincie di Caltanissetta ed Enna, nella persona del Dirigente p.t., su istanza di trasferimento, presentata dalla ricorrente, provvedeva alla pubblicazione del prospetto riepilogativo dei servizi, dei titoli e delle esigenze di famiglia, dalla quale si evinceva che ricorrente riportava un punteggio pari a n. 62 punti nel comune di ricongiungimento al coniuge, dei quali: a) punti 42, per il servizio scolastico in ruolo maturato fino all'a.s. 2014/15; b) punti 5, per n.1 corso di specializzazione biennale; c) punti 1, per n. 1 corso di perfezionamento; d) punti 8, per n. 1 figli minori di 6 anni; infine e) punti 6, per il ricongiungimento al coniuge.

Affermava che, nell'occasione la stessa apprendeva che nella suddetta ricostruzione dell'anzianità di servizio, non veniva tenuto in considerazione il punteggio di insegnamento maturato negli aa.ss. 2006/07 e 2007/2008, presso l'Istituto paritario Liceo Classico [REDACTED] in Caltanissetta.

Tanto premesso, concludeva invocando la illegittimità del comportamento di parte resistente per violazione di legge, chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla valutazione del servizio pre ruolo e segnatamente “ *A. dichiararsi l'illegittimità, delle Note Comuni alla Tabella di Valutazione dei Titoli ai fini dei Trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, di cui al CCNI del 8/4/2016.6, nella parte in cui vieta la riconoscibilità del servizio in pre-ruolo svolto presso gli istituti paritari;*

B. disporsi la disapplicazione delle medesime Note Comuni;

C. condannare le Amministrazioni convenute al riconoscimento del punteggio, pari a n. 6 punti, e maturato dalla ricorrente negli aa.ss. 2006/07 e 2007/08 per il servizio scolastico reso in pre-ruolo presso l'Istituto paritario Liceo Ginnasio [REDACTED] Caltanissetta.

2) In via principale, condannare le Amministrazioni convenute a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata, in seguito al riconoscimento del servizio d'insegnamento pregresso, svolto in pre-ruolo, e corrispondere, altresì, le differenze retributive che risultano dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza;

3) In via principale, condannare, altresì, le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, in quanto provati, sia nella forma patrimoniale che non patrimoniale, oltre accessori ed interessi legali, da corrispondersi dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo;

4) *In via subordinata, disporsi la disapplicazione delle Note Comuni, in calce alla Tabella di Valutazione dei Titoli ai fini dei Trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, di cui al CCNI del 8/4/2016, per palese violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità richiamati dagli artt. 3 e 97 Cost. Italiana, nonché del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE".*

Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta spiegando difese volte al rigetto del ricorso.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva pronunciata sentenza della quale veniva data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Come noto, il CCNI relativo alla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, prevede in seno alla tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo che, per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, sono riconosciuti 6 punti.

Nel contenuto delle *"Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti"* testualmente si legge : *" È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:*

a) fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)".

Conseguentemente il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera.

Tanto premesso, si tratta in questa sede di verificare la compatibilità di una siffatta disciplina con le disposizioni dettate dal legislatore in materia scolastica.

La questione in oggetto è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito in senso non univoco.

In questa sede si condividono *in toto* le ragioni a fondamento dell'orientamento di merito che ha concluso per l'illegittimità delle *"Note comuni"* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente relativo all'anno scolastico 2017/2018, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile .

Preliminarmente, è opportuno, dare sinteticamente conto della normativa di riferimento.

La legge n. 62/2000 include espressamente le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale di istruzione, specificando che le scuole paritarie espletano un servizio pubblico (art.1 commi 1 e 3)".

Il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge così dispone: *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*.

Al comma 2, il legislatore ha definito : *"scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6."*

E ancora, al comma 3 è stabilito che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 (e rappresentati da: *"a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"*), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.

Coerentemente alle suddette previsioni, gli istituti paritari sono stati assoggettati a prescrizioni e obblighi di legge necessari ad assicurare il regolare espletamento del fondamentale servizio pubblico concernente l'istruzione.

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e, altresì, *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

E ancora, la legge n. 27/2006 di conversione del D.L. n. 250/2005, ha ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994 (dunque parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) nell'ambito delle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilendo che la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000.

Peraltro, la volontà di una piena equiparazione è comprovata anche dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) il quale ha stabilito che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Ne discende che, tenuto conto dei principi enunciati, non sono ravvisabili ragioni che consentano di escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

Una interpretazione complessiva della normativa di riferimento, infatti, non può non condurre a ritenere che la *ratio* del legislatore sia quella di attuare una piena equiparazione tra scuole statali e paritarie.

Come osservato nella giurisprudenza di merito (Tribunale di Caltagirone, ordinanza dell'11 luglio 2016), al fine di escludere la valutazione del servizio in questione non si potrebbe attribuire rilievo al riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (art. 485, comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (art. 485, comma 2), essendo del tutto evidente che le disposizioni citate, che utilizzano una terminologia



giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possano che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.

Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Ritenere diversamente, infatti, equivarrebbe ad avallare una interpretazione contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), in assenza di argomenti normativi per discriminare, in sede di mobilità, servizi equiparati dal legislatore in quanto orientati al soddisfacimento del medesimo interesse pubblico.

Da ultimo, giova rilevare che il Tar Lazio con la sentenza n. n. 545 pubblicata il 15/01/2019 ha dichiarato l'illegittimità della esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Conseguentemente, il Tar Lazio ha annullato l'ordinanza Ministeriale del Miur n. 207 del 9.3.2018 nella parte in cui non riconosce nella procedura di mobilità per l'a.s. 2018/2019 il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie (*"Il ricorso è fondato riguardo gli altri ricorrenti avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (sent.n. x/2018). "La L.62/2000 ha espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari. In particolare la circolare ministeriale 31/2003 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono "dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento" e "dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. Il d.l. 255/2001, all'art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Posti questi principi, non si ravvisano motivi per limitare l'efficacia di questa disposizione alla sola formazione delle graduatorie e non anche alla valutazione di questo servizio ai fini della mobilità. La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la l. 62/2000 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle*

predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297".La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)" (Cons. St, sez. VI, ord. 4845/2017).Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale <> (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017). In sostanza, è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio stante la sua particolarità").

Quanto alla domanda relativa al pagamento delle differenze retributive dovute in seguito alla ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, la stessa può trovare accoglimento nei limiti della prescrizione quinquennale maturatasi.

E infatti, deve precisarsi che la prescrizione inizia a decorrere dall'immissione in ruolo, momento nel quale l'Amministrazione effettua la ricostruzione della carriera.

Nel caso in esame, considerato che la docente è stata immessa in ruolo per l'a/s 2008/2009, in assenza di atti interruttivi, al momento della notifica del ricorso introduttivo il termine era già decorso per il quinquennio.

Va, invece, rigettata la domanda volta al risarcimento del danno, in mancanza di allegazioni specifiche e di prova circa il pregiudizio concretamente subito

Per tutto quanto esposto e considerato in parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della normativa secondaria e dei provvedimenti amministrativi incompatibili, va riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e per gli anni seguenti nonchè ai fini giuridici ed economici di carriera, del servizio d'insegnamento svolto negli istituti scolastici indicati in atti e per l'effetto, il Miur va condannato ad attribuire alla ricorrente il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla stregua del servizio prestato pre ruolo presso scuole statali.

Il Miur, va inoltre condannato al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù alla ricollocazione della ricorrente, nella posizione stipendiale di competenza nei limiti della prescrizione quinquennale maturata.

Avuto riguardo all'esistenza di precedenti giurisprudenziali di senso contrario le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 191/2017 R.G.

disattesa ogni altra domanda ed eccezione disattesa;

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e per gli anni seguenti nonché ai fini giuridici ed economici di carriera, del servizio d'insegnamento svolto negli istituti scolastici indicati in atti e per l'effetto, condanna il Miur ad attribuire alla ricorrente il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla stregua del servizio prestato pre ruolo presso scuole statali;

condanna il Miur al pagamento in favore di [REDACTED] delle differenze retributive maturate in virtù alla ricollocazione della ricorrente nella posizione stipendiale di competenza, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata; spese compensate.

Caltanissetta, 18/11/2019

Il giudice del lavoro

Federica Amoroso

